REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2593/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità ;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è opportuno precisare l'espressione « presentato per la vendita al minuto » contenuta nella nota 3 b) dei capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata ; che è necessario, a tale scopo, completare la nota complementare 1 dei capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata ; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nella nota complementare 1 dei capitoli 61 e 62 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è aggiunto il seguente comma :

« Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 18.